

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

SABATO 12 DICEMBRE 1964

(36^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente **MARTINELLI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme in materia di anticipazione al Tesoro da parte della Banca d'Italia » (918)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 749, 750
LO GIUDICE, relatore 750

La seduta è aperta alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Bonacina, Conti, De Luca Angelo, Gigliotti, Lo Giudice, Mammucari, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pirastu, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Braccesi è sostituito dal senatore Baracco.

Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Bellotti.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme in materia di anticipazione al Tesoro da parte della Banca d'Italia » (918) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di anticipazione al Tesoro da parte della Banca d'Italia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, è ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va rife-

rita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle successive variazioni.

L O G I U D I C E, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la presentazione del disegno di legge in esame si è resa necessaria in seguito alla modificazione apportata alla struttura del bilancio dello Stato dalla legge 1º marzo 1964, n. 62. Tale modificazione postula la revisione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, che detta norme in materia di anticipazione al Tesoro da parte della Banca d'Italia. In particolare, l'articolo 2 di tale decreto prescrive che lo sbilancio a debito del Tesoro nel conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale non può superare il 15 per cento del complessivo importo degli originari stati di previsione della spesa effettiva e dei successivi stati di variazione.

La succitata legge n. 62 ha totalmente innovato la tradizionale ripartizione delle entrate e delle spese dello Stato nelle due categorie (entrate e spese effettive ed entrate e spese per movimento di capitali) stabilendo che le spese dello Stato sono ripartite in titoli secondo che siano di pertinenza della parte corrente ovvero della parte in conto capitale.

È evidente, pertanto, che tra l'attuale ripartizione e quella precedente non vi è alcuna possibilità di raffronto; di conseguenza, il disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, di riferire alle spese effettive la percentuale massima di sbilancio, non può trovare ulteriore applicazione. Di qui la necessità di una norma di legge che adegui tale disposizione alla nuova situazione di diritto e di fatto.

Le spese in conto capitale, previste dal nuovo ordinamento, possono peraltro, in un certo senso, considerarsi parte delle spe-

se effettive, secondo la precedente classificazione, per cui la nuova misura percentuale dello sbilancio dovrebbe commisurarsi all'intero ammontare della spesa, sia di quella corrente, che di quella in conto capitale; rispetto al sistema tradizionale rimarrebbe fuori dal computo esclusivamente la spesa rappresentata dall'estinzione di debiti. Pertanto, la nuova misura percentuale dovrebbe essere inferiore a quella del 15 per cento stabilita dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544.

È stato predisposto, quindi, il presente disegno di legge, il quale stabilisce appunto che a decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale dello sbilancio a debito del Tesoro nel conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale è ridotta dal 15 al 14 per cento e va riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle successive variazioni.

In considerazione del fatto che il provvedimento non si tradurrebbe per la Tesoreria in un aumento delle sue possibilità di ricorso all'Istituto di emissione, ma che anzi tale possibilità sarebbe ridotta, sia pure in misura lieve, esprimo parere favorevole alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato)

La seduta termina alle ore 9,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari